



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI

tra

“PIAGGIO & C. S.p.A.” con sede legale in Pontedera (Pisa), Viale R. Piaggio n. 25, capitale sociale Euro 207.613.944,37, iscritta alla Registro delle Imprese di Pisa con numero di Cod. Fiscale 04773200011, P.I. 01551260506, R.E.A. Pisa 134077, soggetta a direzione e coordinamento di IMMSI S.p.A. (**“Piaggio”** o **“Committente”**)

e

“.....” con sede legale in, Via, capitale sociale Euro iscritta alla Registro delle Imprese di con numero di Cod. Fiscale, P.I., R.E.A., in persona di, (**“Appaltatore”** o **“Fornitore”**),

ciascuna di esse una **“Parte”** e collettivamente le **“Parti”**

ARTICOLO 1 – NATURA ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

- 1.1 La sottoscrizione delle presenti condizioni generali di appalto di opere o servizi (di seguito **“Condizioni Generali”**) non crea di per sé alcun obbligo di Piaggio di affidare all’Appaltatore la realizzazione di opere o servizi né di quest’ultimo di eseguire tali attività fino a che specifici contratti di appalto non siano stati conclusi tra Piaggio e l’Appaltatore a seguito di ordini di Piaggio accettati dall’Appaltatore (di seguito **“Contratti di Appalto”**).
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni ordine di acquisto (di seguito l’**“Ordine”**) emesso da Piaggio, tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti dell’Appaltatore per la fornitura di opere o servizi. Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale dell’Ordine cui si riferiscono e hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che regoleranno le forniture da eseguirsi in forza di specifici Contratti di Appalto.
- 1.3 L’Appaltatore dovrà comunicare a Piaggio l’accettazione dell’Ordine inviando specifica conferma d’ordine (di seguito **“Conferma d’Ordine”**). Il Contratto di Appalto si intende concluso al momento della ricezione, da parte di Piaggio, della Conferma d’Ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale Conferma d’Ordine, il Contratto di Appalto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali qualora l’Appaltatore dia inizio alla realizzazione delle opere o dei servizi indicati nell’Ordine.
- 1.4 Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dall’Appaltatore non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto da Piaggio.
- 1.5 Ai fini delle Condizioni Generali e dei relativi Contratti di Appalto vengono definite le figure aziendali di seguito indicate:
 - È definito **“Incaricato Tecnico”**, il soggetto aziendale Piaggio, responsabile di coordinare



l'Appaltatore ed interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali Piaggio al fine di garantire la corretta esecuzione del Contratto di Appalto;

- È definito “**Responsabile Lavori**”, il soggetto aziendale Piaggio responsabile di coordinare il personale tecnico prescelto, sovrintendere all'operatività delle funzioni specialistiche ed all'applicazione delle misure di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1655 e s.s. c.c. nonché ai sensi dell'art. 29 secondo comma D.Lgs 276/03, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni dedotte Contratto di Appalto, dichiara:

- a) che il rischio di impresa ricade totalmente ed autonomamente sulla propria Società anche per le richieste avanzate da eventuali subappaltatori;
- b) che dispone di propria organizzazione e gestione, nel senso di disponibilità di propri autonomi capitali, mezzi, attrezzature e personale;
- c) che in applicazione di quanto previsto all'art. 29 del D.Lgs. 276/03, si impegna e si obbliga ad utilizzare esclusivamente, per le attività inerenti la realizzazione del Contratto di Appalto, personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia;
- d) che Piaggio avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in ragione dell'esecuzione del Contratto di Appalto trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza o meno di tale debito, qualora venga a conoscenza dell'esistenza di un debito dell'Appaltatore rimasto inadempito nei confronti del suo personale o degli Enti Previdenziali o dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro o relativo alle ritenute fiscali che avrebbe dovuto operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni eseguite in adempimento al Contratto di Appalto;
- e) che Piaggio avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti all'Appaltatore, dandone preventivamente comunicazione all'Appaltatore, ove riceva una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti dell'Appaltatore di cui alla lettera d) che precede, a norma dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 276/03 e dell'art. 35 della Legge 248/06. Con il pagamento al richiedente Piaggio sarà liberata dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi pattuiti a favore dell'Appaltatore per la quantità corrispondente a quanto versato;
- f) che in caso di sua opposizione a quanto previsto alla lettera d) che precede, comunicata per iscritto entro 5 (cinque) giorni solari a Piaggio, autorizza Piaggio alla sospensione della liquidazione ai sensi della lettera e) che precede. In tale ipotesi resta inteso che le spese legali che Piaggio abbia a sostenere, siccome chiamato in giudizio come obbligato solidale dal richiedente, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Le Parti convengono espressamente che i requisiti gestionali dell'Appaltatore, di cui ai sopraccitati punti a), b) e c) sono da ritenersi condizionanti il Contratto di Appalto, nel senso che (art. 1353 c.c.) il venir meno, anche solo parziale, di tali presupposti medesimi, determinerà la risoluzione automatica del rapporto contrattuale di appalto, osservato l'art. 1360 c.c. secondo comma.

Le Parti convengono altresì che quanto previsto ai punti da c) a f) che precedono troverà



applicazione anche nel caso di pretese del personale dell'Appaltatore volte ad ottenere danni per i quali non risultino indennizzati ad opera dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, dei quali Piaggio può essere chiamato a rispondere in solido con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Le Parti espressamente convengono che, nell'ipotesi di sussistenza, comunque, della solidarietà passiva di cui all'art. 29 D.Lgs 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, quanto eventualmente pagato da Piaggio e a prestatori di lavoro dell'Appaltatore, per il titolo sopraindicato, ed in dipendenza del Contratto di Appalto, sarà oggetto di azione di ripetizione da parte di Piaggio, maggiorato degli interessi legali.

Piaggio ripeterà, dall'Appaltatore, quanto eventualmente pagato a mente dell'art. 18 comma 5-bis D.Lgs. 276/03 come responsabile civile per l'ammenda prevista dall'art. 18 comma 5-bis.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI ED IMPEGNI DELL'APPALTATORE

3.1 Le Parti stabiliscono che l'Appaltatore si obblighi, con le modalità gestionali di cui all'articolo 2, ai sensi dell'art. 1655 c.c. a compiere a regola d'arte l'opera e/o i servizi indicati nel Contratto di Appalto.

3.2 Le Parti convengono che l'Appaltatore non possa dare in subappalto, anche solo parziale, la esecuzione dell'opera o dei servizi se non a seguito di autorizzazione scritta di Piaggio. In tale ipotesi rimane specificamente convenuto che l'Appaltatore si obblighi a prevedere, nel contratto di subappalto, quantomeno le clausole di cui agli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 19 delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, l'Appaltatore rimane comunque responsabile nei confronti di Piaggio del pieno adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti, in relazione al compimento dell'opera/servizi da parte del/dei Subappaltatore/i.

3.3 L'Appaltatore non è autorizzato né alla cessione del Contratto di Appalto né alla cessione dei crediti da esso derivanti, se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta di Piaggio.

ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' E RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere esattamente tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto di Appalto, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. e, perciò, ad eseguire lo stesso in buona fede (art. 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli art. 1176 e 1175 c.c., impegnandosi ad eseguire il Contratto di Appalto mediante idonee attrezzature a norma di legge e attraverso l'utilizzazione di personale professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente.

L'Appaltatore si impegna ad osservare puntualmente tutte le normative applicabile all'attività resa in esecuzione del Contratto di Appalto, ed in particolare, ma senza pregiudizio per la generalità, le normative richiamate nel seguito del presente articolo 4, in quanto applicabili considerata la natura delle prestazioni oggetto del Contratto di Appalto.

4.1 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI INDICATE NEL D.LGS. 152/06

L'Appaltatore si impegna a rispettare integralmente gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, quale requisito minimo per



la stipula e il mantenimento dell'appalto. Piaggio si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, in qualsiasi momento, eventuali prove oggettive di tale rispetto, quali ad esempio i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e/o copia delle autorizzazioni in materia ambientale di trasportatori e smaltitori. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare le procedure interne Piaggio in materia ambientale ed alla corretta gestione degli aspetti ambientali (rifiuti, rumore, emissioni, etc. etc.).

4.2 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 1907/06

L'Appaltatore che, nell'espletamento delle proprie attività, debba servirsi, e quindi introdurre nel sito di Piaggio, prodotti o sostanze rientranti nel campo di applicazione della normativa comunitaria di cui al Regolamento CE n. 1907/06 (Regolamento REACH), è tenuto a ottemperare tutte le prescrizioni del suddetto regolamento ed a fornirne evidenza a Piaggio.

In particolare l'Appaltatore si impegna, se richiesto da Piaggio, a fornire le informazioni richieste anche tramite gli appositi sistemi sul portale fornitori (Green Supplier).

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 1907/06 (Regolamento REACH) in termini di registrazione, rispetto delle restrizioni e delle autorizzazioni per le sostanze chimiche utilizzate e/o fornite in quanto tali o contenute negli articoli ed a comunicare tempestivamente a Piaggio se una sostanza fornita alla medesima Piaggio tal quale o contenuta negli articoli forniti è stata classificata come SVCH (Substance Very High Concern) ed inclusa nell'allegato XIV del Regolamento REACH (soggette ad autorizzazione).

4.3 UTILIZZO DI SOSTANZE E PREPARATI CON PARTICOLARI FRASI DI RISCHIO

È severamente vietato all'Appaltatore introdurre ed utilizzare nell'espletamento delle proprie attività all'interno dei siti Piaggio sostanze e miscele (precedentemente definite preparati) che esibiscano particolare pericolosità per la salute umana, ad esempio quelle con frasi di rischio chimico, definite in conformità al Regolamento 1272/2008 (CLP), quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: H351 (ex R40), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H360F/D/FD/Fd/Df/fd (ex R60-61-62-63 e loro combinazioni), H362 (ex R64), H341 (ex R68), EUH070 (ex R39-41).

4.4 RISPETTO DELLA DIRETTIVA IMBALLAGGI 2004/12/CE E DELL'ALLEGATO E ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06

Ai fini del rispetto degli obblighi e degli obiettivi di recupero e riciclo definiti nei suddetti documenti, l'Appaltatore, nella scelta e utilizzo di materiale da imballaggio, deve:

- preferire l'uso di materiali e/o prodotti di imballaggio ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati;
- preferire l'uso di materiali e/o prodotti di imballaggio a ridotto impatto ambientale, non contenenti ad esempio sostanze cancerogene liberabili in fase di dismissione/incenerimento e/o caratterizzati da requisiti chimico/fisici attestati da marchi o certificati (biodegradabilità, riciclabilità, basso rapporto peso/superficie, ecc.);
- preferire l'uso di imballaggi concepiti nell'ottica del "*designed for disassemblig*" in modo da favorire il recupero e riciclo delle diverse componenti in fase di dismissione dell'imballaggio stesso.

4.5 RESPONSABILITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL FORNITORE

L'Appaltatore che, nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a gestire e smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alle norme vigenti, in quanto considerato "*produttore di rifiuti*" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06. I rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e sotto la



completa responsabilità dell'Appaltatore. Piaggio avrà la facoltà di richiedere all'Appaltatore eventuali prove oggettive della corretta gestione e smaltimento dei rifiuti stessi, anche tramite la richiesta di esibizione dei formulari di identificazione del rifiuto da esso emessi. Qualora l'Appaltatore provveda per proprio conto a trasportare rifiuti da lui stesso prodotti fuori dal sito di Piaggio dovrà dimostrare l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali. Nello stesso modo, qualora si avvalga di ditte esterne, dovrà fornire evidenza della loro iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

4.6 POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI DI INGRESSO NELLO STABILIMENTO PIAGGIO

L'Appaltatore che provveda, per proprio conto o mediante terzi, a trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività fuori dal sito di Piaggio dovrà fornire all'ente Piaggio competente, assieme all'iscrizione all'Albo suddetta, elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto con specifica dell'autorizzazione per tipologia di rifiuto. Piaggio si riserva di verificare la rispondenza dei mezzi inviati con quelli iscritti nell'elenco degli autorizzati all'ingresso dello stabilimento, di modo che l'accesso al sito, e il trasporto dei rifiuti conseguente, sia consentito solo ai mezzi correttamente autorizzati e registrati.

4.7 UTILIZZO DI SOSTANZE E/O PREPARATI CHIMICI

Fatto salvo quanto previsto al punto 4.3 che precede, in tutti gli altri casi nei quali le attività oggetto dell'ordine/contratto di appalto commissionato da Piaggio, comportino l'introduzione e l'utilizzo da parte dell'Appaltatore all'interno degli Stabilimenti Piaggio, di sostanze e/o preparati chimici, l'Appaltatore in fase di offerta dovrà inviare all'Incaricato Tecnico di Piaggio la valutazione del rischio chimico connesso all'utilizzo di sostanze e/o preparati chimici connessi con l'attività cui si riferisce l'offerta e le schede di sicurezza delle sostanze o preparati utilizzati. A corredo della predetta valutazione l'Appaltatore invierà all'Incaricato Tecnico di Piaggio le schede di sicurezza delle sostanze stesse oltre ad eventuale campionatura qualora richiesto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di inviare tempestivamente all'Incaricato Tecnico di Piaggio ogni successivo aggiornamento e/o integrazione delle schede di sicurezza e della valutazione del rischio chimico connesso.

4.8 ATTIVITA' DI LOGISTICA

Per le ipotesi in cui l'ordine/contratto di appalto abbia per oggetto l'erogazione di servizi di logistica, l'Appaltatore, in applicazione di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 286/05, si obbliga a:

- a) Svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel Decreto Legislativo 286/05, avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia, ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano.
- b) Ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri Vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate.
- c) Vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i Vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e rispondere della violazione di tali disposizioni.



4.9 RISPETTO DI NORME ULTERIORI

Resta espressamente convenuto che per tutte le attività da eseguire all'interno degli Stabilimenti Piaggio l'Appaltatore dovrà attenersi anche alle seguenti norme e/o disposizioni ove ne ricorrano i presupposti:

- Nota conduzione mezzi di trasporto;
- Procedura per richiesta di autorizzazione all'uso dei mezzi di trasporto;
- Norme di sicurezza "*Il carrello elevatore*";
- "*Condizioni generali di appalto di opere o di servizi*";
- Estratto del "*Piano di Emergenza Interna*" del Comprensorio di Pontedera – Procedure Lavoratori Imprese Esterne;
- Estratto del "*Piano di Emergenza aziendale – Stabilimenti di Noale e Scorzè*" – Allegato B: Istruzioni per personale non dipendente e visitatori;
- Estratto del "*Piano di emergenza aziendale – Magazzino di Quinto di Treviso*" – Allegato B: Istruzioni per personale non dipendente e visitatori;
- Estratto del "*Piano di emergenza aziendale – Stabilimento Moto Guzzi*" – Capitolo 9 Fasi del Piano Emergenza incendi ed evacuazione;
- Accordo di Confidenzialità;
- Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03;

consultabili sul sito internet www.piaggiogroup.com nell'area "*Fornitori*".

ARTICOLO 5 – VERIFICA ANDAMENTO DELL'APPALTO

Le Parti convengono che il Committente nella persona dell'Incaricato Tecnico o di altra figura aziendale di volta in volta comunicata, avrà facoltà di controllare lo svolgimento dei lavori per verificare che l'esecuzione dell'opera o dei servizi proceda sia nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche, sia a regola d'arte e sia secondo le condizioni stabilite nel Contratto di Appalto.

In caso di richiamo da parte di Piaggio in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza, l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie ai termini di legge e secondo le eventuali indicazioni di Piaggio. In caso di difformità nella realizzazione dell'opera/servizio, Piaggio potrà fissare all'Appaltatore un termine entro il quale l'Appaltatore stesso dovrà attivarsi per il riallineamento agli obblighi contrattuali.

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 16.1.

ARTICOLO 6 – ACCETTAZIONE OPERA/SERVIZI APPALTI

Le Parti convengono che il Committente, al termine della esecuzione dell'ordine/contratto di appalto, ha, in ogni caso, il diritto di verificare e collaudare l'opera compiuta, prima della sua accettazione definitiva, ai sensi dell'art. 1665 c.c.

Le Parti stabiliscono che l'Appaltatore metterà il Committente in grado di eseguire la verifica e il collaudo predetti e che il Committente medesimo si riserva, in ogni caso, di operare per poter accettare l'opera compiuta.

L'accettazione è unicamente rappresentata dall'emissione da parte del Committente del "*Benestare*" in forma scritta (che coincide con il documento di "Entrata Merce", essendo esclusa



ogni forma di tacita accettazione. Il Benestare dell'opera è rilasciato successivamente alla realizzazione dell'opera o al compimento dei lavori e alla consegna di tutta la relativa documentazione richiesta e/o dovuta ai sensi del Contratto di Appalto e/o per legge.

Le Parti convengono esplicitamente che eventuali attribuzioni pro-rata di Piaggio o accettazioni parziali delle opere o dei lavori oggetto del Contratto di Appalto possano comportare l'obbligo di accettazione finale dell'attività, rimanendo il Committente libero di contestare in tutto o in parte la corretta realizzazione dell'opera o dei lavori anche in presenza di accettazioni parziali avvenute nel corso dell'esecuzione.

ARTICOLO 7 – RISERVATEZZA IN MERITO ALLE INFORMAZIONI

L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati e confidenziali e ad astenersi dall'utilizzare al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione del Contratto di Appalto tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura (qui di seguito le **"Informazioni"**) fornite all'Appaltatore per l'espletamento delle obbligazioni oggetto del Contratto di Appalto o di cui l'Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore si impegna a fare sì che tale obbligo sia osservato e rispettato da tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori e terzi di cui si avvarrà per l'esecuzione del Contratto di Appalto.

Resta inteso che quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle Informazioni tecniche che sono nel pubblico dominio o la cui rilevazione è richiesta da disposizioni di legge o da ordini di Pubbliche Autorità.

ARTICOLO 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I risultati e le realizzazioni parziali o finali dell'attività svolta dell'Appaltatore in relazione al Contratto di Appalto saranno di esclusiva proprietà di Piaggio, unitamente a tutti i diritti inerenti o derivanti senza limitazioni di tempo e territorio.

In particolare, qualora il Contratto di Appalto porti ad invenzioni di prodotti e/o processi suscettibili di essere coperti da brevetto o, in ogni caso, di essere utilizzati industrialmente, Piaggio deterrà ogni diritto, compreso quello di conseguire il brevetto in Italia ed all'estero, nonché di cedere a terzi, in tutto od in parte, i diritti riservati a Piaggio dai suddetti prodotti/processi.

Resta quindi inteso che la messa in produzione da parte di Piaggio o la cessione in licenza, di prodotti conseguenti gli studi ed i suggerimenti forniti dall'Appaltatore a Piaggio, o comunque derivanti dai risultati dell'ordine/contratto di appalto, realizzati sia direttamente sia indirettamente, non darà all'Appaltatore diritto ad alcun compenso oltre quello convenuto nell'ordine/contratto di appalto.

Inoltre resta espressamente convenuto che l'Appaltatore garantirà che qualunque attività e/o documentazione di responsabilità dell'Appaltatore in base all'ordine/contratto di appalto non violerà, per nessun titolo o ragione, diritti di terzi, ivi inclusi a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale od industriale, manlevando espressamente Piaggio da qualunque perdita, danno o conseguenza economica (ivi incluse spese legali e processuali) che possano essere ottenute o richieste da qualunque terzo attinenti, direttamente o indirettamente, all'insieme delle attività e/o documentazione rientranti nella responsabilità dell'Appaltatore in base al Contratto di Appalto.



ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Appaltatore, osservato l'art. 29 secondo comma D.Lgs 276/03, garantisce, nei confronti del proprio personale, l'integrale osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, delle disposizioni di legge in materia di assicurazione sociali (INPS, INAIL) nonché dei contratti collettivi di lavoro in tema di trattamento economico e normativo dei lavoratori, con esonero e manleva di Piaggio da ogni e qualsiasi responsabilità.

Le Parti convengono che l'Appaltatore si assuma l'obbligo di fornire, dietro richiesta, in ogni momento, all'Incaricato Tecnico di Piaggio, qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale-retributiva, ed alla posizione assicurativa dei propri dipendenti e/o degli eventuali Subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto.

ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONE

L'Appaltatore si impegna a stipulare ed a mantenere una polizza assicurativa, con la previsione di congrui massimali, che copra tutte le ipotesi di obbligazioni e responsabilità dedotte nel Contratto di Appalto a carico dell'Appaltatore per una durata ragionevole.

L'Appaltatore dovrà inoltre assicurarsi, a propria cura e spese, contro ogni e qualsiasi rischio che possa determinare la distruzione totale o parziale, la menomazione e la sottrazione di attrezzature e materiali di sua proprietà, nonché di indumenti o quant'altro di proprietà e di pertinenza dei titolari, dei dipendenti o di terzi che venissero introdotti negli Stabilimenti o immobili di Piaggio durante l'esecuzione dei lavori/servizi appaltati, convenendosi comunque in proposito l'esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità di Piaggio.

L'Appaltatore si impegna a fornire copia di tutte le polizze assicurative qualora richiesto dall'Incaricato Tecnico di Piaggio, nonché copia autentica della dichiarazione di avvenuto pagamento dei premi rilasciata dalla/e compagnia/e assicurativa/e.

ARTICOLO 11 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, prima dell'accettazione del Contratto di Appalto, si obbliga ad effettuare congiuntamente con l'Incaricato Tecnico di Piaggio una ulteriore ricognizione dei luoghi ove l'attività oggetto del Contratto di Appalto verrà eseguita, per verificare le condizioni generali e specifiche inserite e connesse nelle attività oggetto di appalto, nonché confermare le misure di prevenzione generali e specifiche già previste nell'offerta che saranno conseguentemente adottate.

L'Appaltatore si obbliga altresì a cooperare ed a coordinarsi con il personale di Piaggio nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ivi comprese dalle eventuali interferenze operative tra le Parti e con Terzi, nonché a rispettare, nei minimi dettagli, tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, l'igiene del lavoro, la prevenzione incendi ed ambiente, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e quello dei Subappaltatori. Per vigente normativa devono intendersi ricomprese non solo le norme di legge e regolamentazioni, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti (I.S.O. – C.E.N. – C.E.N.E.L.E.C. U.N.I. – etc.).



L'APPALTATORE si obbliga a far indossare il « gilet retroriflettente », omologazione UNI EN 471 classe 2, ai propri dipendenti e subappaltatori che operano nelle aree a traffico promiscuo nello Stabilimento di Pontedera, quali :

- il sottotettoia officina 2R
- il sottotettoia officina Capannoncini
- il sottotettoia officina 3RM
- l'intera area (esterna) coperta del magazzino Meccanica
- l'intera area (esterna) coperta del magazzino Logistica

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e subappaltatori le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed altresì di porre in essere tutte le misure e cautele per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, del personale Piaggio e di terzi.

L'Appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo od omissivo) proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori, in violazione di disposizioni di legge statali e/o regionali, di regolamenti di Enti autarchici territoriali, di disposizioni emanate da Piaggio per i propri Stabilimenti o Uffici, relativamente alla sicurezza, igiene del lavoro, ed ambiente, salvo, in ogni caso, il ristoro dell'eventuale danno subito da Piaggio.

L'Appaltatore si obbliga pertanto ad osservare scrupolosamente ed a sottoscrivere per accettazione, le norme interne di Piaggio relative Piano di emergenza aziendale ed all'utilizzo dei mezzi di trasporto/lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, l'Appaltatore si obbliga a munire il proprio personale e/o il personale del Subappaltatore, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, impegnandosi affinché detta tessera sia esposta dal proprio personale e/o dal personale del Subappaltatore nel corso dell'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività (c.d. Ditta Individuale).

I lavori/servizi oggetto del Contratto di Appalto dovranno essere eseguiti in orari concordati e compatibili con le esigenze di Piaggio.

Piaggio avrà comunque il diritto di allontanare dallo Stabilimento, a proprio insindacabile giudizio, il personale comunque dipendente o in subappalto dell'Appaltatore che non osservi la normativa interna dello Stabilimento e/o che non sia gradito. L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire immediatamente coloro che siano stati allontanati dallo Stabilimento per tali motivi senza avanzare qualsiasi tipo di pretesa.

Le Parti convengono che l'Appaltatore sia responsabile contrattualmente, per comportamento omissivo ex articolo 2087 c.c. nei confronti dei propri dipendenti, mentre è responsabile per fatto colposo o doloso del proprio dipendente nell'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c., resta salva la più generale ipotesi di responsabilità a carico dell'Appaltatore ex art. 2043 c.c.

Il responsabile in loco dell'Appaltatore dovrà, al verificarsi di un infortunio, contattare immediatamente l'Incaricato Tecnico di Piaggio, trasmettendo immediata comunicazione scritta all'Ente Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro di Piaggio (SIML) svolgendo accurata indagine al fine di appurare quanto riferito dal soggetto infortunato e da eventuali testimoni oculari del fatto occorso, provvedendo a compilare, in ogni sua parte, il modello "*Segnalazione di infortunio ditte esterne*" reperibile presso l'Incaricato Tecnico di Piaggio.

L'Appaltatore terrà costantemente informato l'Ente Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro di Piaggio degli eventuali sviluppi clinici, amministrativi e/o penali del suddetto infortunio.



ARTICOLO 12 – DIVIETI E CONTROLLI

L'Appaltatore prende atto che il personale da esso dipendente e/o quello dei subappaltatori non potrà accedere ai reparti di lavorazione dello Stabilimento di Piaggio nonché agli uffici, fatta eccezione per il reparto o gli uffici cui i lavori/servizi appaltati si riferiscono e si impegna a fare osservare tale tassativo divieto ed a vigilare perché i dipendenti propri e dei subappaltatori non si esponano a rischi connessi con l'esecuzione delle attività di Piaggio.

Piaggio si riserva la facoltà di sottoporre i dipendenti dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori ai controlli necessari per garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli immobili nei quali devono essere eseguiti i lavori/servizi appaltati.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Le Parti convengono esplicitamente che l'Appaltatore sia responsabile per qualsiasi danno cagionato, a qualsivoglia titolo, dall'Appaltatore medesimo, dai suoi dipendenti e/o subappaltatori nel corso dell'esecuzione del Contratto di Appalto.

ARTICOLO 14 – GARANZIA

Le Parti convengono, esplicitamente, che l'Appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

In particolare tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi eseguiti saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione per la durata di 12 (dodici) mesi, ovvero maggiore durata se prevista da legge o da accordi specifici, dalla data del Benestare del Committente. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi dell'opera, Piaggio, su indicazione dell'Incaricato Tecnico di Piaggio, avrà diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore dedotte nel relativo ordine/contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1460 c.c.

La denuncia delle difformità a vizi dell'opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. verrà comunicata da Piaggio, su indicazione dell'Incaricato Tecnico di Piaggio, all'Appaltatore entro i termini previsti per legge, con la richiesta della loro tempestiva eliminazione, oppure della proporzionale diminuzione del compenso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito da Piaggio.

In ogni caso durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore si impegna gratuitamente e prontamente sia a sostituire quei materiali che risultassero difettosi sia a riparare gli interventi mal eseguiti.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.1.

ARTICOLO 15 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le Parti convengono che Piaggio versi all'Appaltatore il prezzo dell'opera e/o servizi nella misura e con le modalità previste dal Contratto di Appalto. Si intende a carico dell'Appaltatore e compreso nel prezzo totale dell'opera e/o dei servizi di cui al Contratto di Appalto ogni costo e spesa connessi ad ogni approntamento ed adempimento comunque necessario per eseguire l'opera e/o i servizi medesimi a perfetta regola d'arte.

Il prezzo stabilito nel Contratto di Appalto è fisso ed invariabile. Ogni eventuale variante, anche se richiesta da personale di Piaggio, sarà priva di efficacia se non preventivamente concordata per



iscritto con l'Ufficio Acquisti di Piaggio.

L'Appaltatore deve emettere fattura nei termini previsti nel Contratto di Appalto e solo dopo avere ricevuto dall'Incaricato Tecnico di Piaggio il relativo "Benestare" rappresentate dall'Entrata Merce.

Pertanto l'Appaltatore, anche al fine di agevolare il processo di pagamento, deve emettere una fattura per ogni Entrata Merce riportando obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) numero dell'ordine/contratto di appalto;
- b) numero dell'Entrata Merce comunicata dall'Incaricato Tecnico di Piaggio;
- c) la quantità ed il valore comunicati dall'Incaricato Tecnico di Piaggio nel Benestare (Entrata Merce).

Nel caso di eventuali divergenze tra le informazioni segnalate dall'Incaricato Tecnico di Piaggio ed i dati in possesso dell'Appaltatore, quest'ultimo deve in ogni caso fatturare rispettando le indicazioni dell'Incaricato Tecnico di Piaggio e, qualora persistente, risolvere il disallineamento con l'Incaricato Tecnico di Piaggio.

In caso di consegna parziale, sulla fattura deve essere indicato se la consegna è in conto o in saldo. Le eventuali note di credito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data.

L'Appaltatore si impegna comunicare a Piaggio, in relazione al fatturato emesso nei confronti di Piaggio, un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione, che deve pervenire a Piaggio almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento ed indicare chiaramente il codice IBAN nonché il numero di conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento.

Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario secondo la tempistica indicata nel Contratto di Appalto dalla data convenzionale di emissione fattura fissata all'ultimo giorno del mese.

A mente dell'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali, le eventuali attribuzioni pro-rata di Piaggio non determinano, di per se, l'accettazione, ne totale, ne parziale, dell'opera o dei servizi, da parte di Piaggio.

L'Appaltatore si impegna a conferire esclusivamente mandati irrevocabile all'incasso. Eventuali mandati revocabili all'incasso conferiti dall'Appaltatore a terzi, anche se comunicati a Piaggio, non saranno in alcun caso presi in considerazione da quest'ultimo, che effettuerà comunque il pagamento direttamente all'Appaltatore.

L'Appaltatore garantisce che non perverranno a Piaggio comunicazioni sue e/o di terzi, relative a cessioni del credito verso Piaggio derivanti a suo favore dall'esecuzione dell'ordine/contratto di appalto sottoscritto con Piaggio, fintanto che i crediti stessi non siano divenuti certi, liquidi ed esigibili, quindi non prima del Benestare e successiva emissione della fattura.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia maturato penali, a seguito di quanto previsto nell'ordine/contratto di appalto, le Parti convengono che le stesse vengano addebitate a cura di Piaggio mediante l'emissione di fattura/nota di debito (fuori campo I.V.A. ex art. 15 DPR 633/72 e successive modifiche) da parte di Piaggio e possono essere oggetto di compensazione fra le Parti come indicato nel successivo art. 18.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE

16.1 Piaggio avrà diritto di risolvere il Contratto di Appalto nel caso in cui l'Appaltatore si sia reso



inadempiente a taluna delle obbligazioni da esso derivanti e non abbia posto rimedio a tale inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere comunicata da piaggio per iscritto ai sensi dell'articolo 1454 c.c..

16.2 In aggiunta a quanto previsto all'articolo 16.1, Piaggio avrà inoltre facoltà di risolvere di diritto e senza preavviso il Contratto di Appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti inadempimenti o una delle seguenti circostanze:

- a) venire meno dei requisiti di cui all'articolo 2, lettere a), b);
- b) violazione dei principi stabiliti nell'articolo 2 c)
- c) violazione degli obblighi in materia di riservatezza previsti dall'articolo 7;
- d) inosservanza del Codice Etico e delle Linee di Condotta come disciplinato dall'articolo 19.

16.3 Le Parti concordano sin da ora, ai sensi dell'art. 1372 c.c., che il Contratto di Appalto si intenderà automaticamente risolto per mutuo consenso, al verificarsi, in capo all'Appaltatore di uno dei seguenti eventi:

- a) scioglimento, liquidazione o qualsiasi altro fatto indicatore di cessazione dell'attività;
- b) apertura di una qualunque procedura concorsuale (fallimento, amministrazione straordinaria concordato preventivo, etc.).

16.4 In tutti i casi caso di risoluzione del Contratto di Appalto Piaggio avrà in ogni caso il diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 17 – FORZA MAGGIORE

Le Parti stabiliscono che l'Appaltatore si obblighi ad informare, tempestivamente, Piaggio, per scritto, dell'insorgenza e della cessazione di circostanze di forza maggiore ai sensi degli artt. 1256 c.c. e s.s. che non consentono l'adempimento, per l'impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nel Contatto di Appalto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dall'Appaltatore.

Le Parti convengono, espressamente, che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione di responsabilità dell'Appaltatore, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori ovvero scioperi o fermi dell'attività produttiva limitati all'impresa dell'Appaltatore e/o dei suoi fornitori e/o subappaltatori.

ARTICOLO 18 – PENALE

Le Parti convengono espressamente che, salvo diverso accordo scritto, il ritardo nell'adempimento di quanto commissionato con il Contratto di Appalto comporta la facoltà di Piaggio di applicare a carico dell'Appaltatore una penale ex art. 1382 c.c. pari allo 0.5% del compenso totale dell'opera e/o del servizio previsto dal Contratto di Appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a termini contrattualmente previsti o successivamente concordati per il compimento dell'opera o la realizzazione dei lavori\servizi, fino ad un massimo del 10% del compenso totale dell'opera e/o del servizio previsto dal Contratto di Appalto.

Le Parti convengono altresì espressamente che per ogni richiamo da parte di Piaggio in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza da parte dell'Appaltatore, nello svolgimento



dell'attività oggetto del Contratto di Appalto, Piaggio avrà facoltà di applicare una penale pari al 1% (uno per cento) del valore complessivo del Contratto di appalto.

Fermo quanto previsto in merito ai diritti di Piaggio in caso di realizzazione dell'opera e/o dei servizi in maniera non conforme, per le opere/servizi eseguiti non conformemente a quanto previsto nel Contratto di Appalto è convenuta a carico dell'Appaltatore una penale per un importo massimo pari al 10% dell'intero prezzo dell'opera/servizio non eseguita o non correttamente eseguita.

Previa comunicazione scritta di Piaggio, gli importi eventualmente maturati a favore di Piaggio a titolo di penale potranno essere compensati, fino a concorrenza, con il prezzo dovuto all'Appaltatore ai sensi del Contratto di Appalto.

Resta espressamente inteso fra le Parti che le clausole che precedono non limitano la risarcibilità del danno ulteriore e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16.

ARTICOLO 19 – CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico di Piaggio e le Linee di Condotta pubblicati sul sito internet http://www.piaggiogroup.com/media/codice_etico_1.pdf impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito.

Nell'esecuzione delle proprie prestazioni l'Appaltatore si impegna pertanto, a tenere un comportamento conforme al D.lgs. 231/01 e del Codice Etico e Linee di Condotta di Piaggio, tale da non esporre Piaggio al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo, nonché a farlo conoscere ed a farvi attenere i propri soci, dipendenti, collaboratori che partecipino all'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero i verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.lgs. 231/01.

L'inosservanza anche di uno degli obblighi indicati nel Codice Etico e Linee di Condotta di Piaggio, costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge e legitimerà Piaggio a risolvere il Contratto di Appalto e ogni rapporto con l'Appaltatore con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 20 – TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Appalto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

ARTICOLO 21 – INVALIDITÀ PARZIALE

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle pattuizioni contenute nelle Condizioni Generali e/o nel



Contratto di Appalto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, fatto salvo il diritto alla risoluzione del Contratto di Fornitura ai sensi dell'articolo 1419 c.c..

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia relativa alle Condizioni Generali e al Contatto di Appalto, alla loro interpretazione, esecuzione o non esecuzione sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatta salva la facoltà di Piaggio di convenire in giudizio l'Appaltatore presso qualunque altro Foro alternativo competente in base alla legge processuale.

Letto in ogni sua parte e, globalmente, convenuto, confermato e sottoscritto per accettazione in data,.....

PIAGGIO & C. S.p.A.

L'APPALTATORE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., approviamo espressamente i seguenti articoli:
art. 2 – Disciplina dell'Appalto; art. 3 – Obblighi ed Impegni dell'APPALTATORE; art. 4 – Esecuzione delle attività e rispetto della normativa applicabile; art. 5 – Verifica andamento dell'Appalto; art. 6 – Accettazione opera/servizi appaltati; art. 8 – Proprietà Intellettuale; art. 9 – Assicurazione obbligatoria; art. 10 – Assicurazione; art. 11 – Prevenzione Infortuni; art. 12 – Divieti e Controlli; art. 13 – Responsabilità dell'Appaltatore; art. 14 – Garanzia; art. 15 – Prezzo e fatture; art. 18 – Penale; art. 22 – Foro competente con facoltà della sola Piaggio di derogarvi.

L'APPALTATORE

.....